

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati

Art. 2630-bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

[Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli [articoli 2357-quater](#), primo comma e [2359-quinquies](#), primo comma.]